

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
ATTRAVERSO LE CRONACHE GIUDIZIARIE DI FINE OTTOCENTO*Patrizia DE SALVO*Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Storia e Comparazione degli Ordinamenti Giuridici  
e Politici, IT-98122 Messina, Piazza XX Settembre, 4  
e-mail: pdesalvo@unime.it*SINTESI*

*Le vicende giudiziarie della fine del secolo XIX entravano nei circuiti della coscienza pubblica, che si andava formando e intricando intorno a storie dibattute nei tribunali, anche grazie ai racconti dei processi proposti sulle pagine dei giornali.*

*Attraverso lo studio di tali strumenti (riviste, giornali, opuscoli, monografie), si vuole verificare la percezione che l'opinione pubblica aveva dei nuovi e diversi istituti del diritto processuale, quali la giuria, il dibattimento orale, ecc., che avevano destato numerose critiche anche tra i maggiori esponenti della dottrina penale italiana.*

*Parole chiave: cronaca, opinione pubblica, giustizia, processo, giuria, XIX secolo.*

REPRESENTATION OF PENAL JUSTICE THROUGH LAW REPORTS  
OF THE LATE 19<sup>TH</sup> CENTURY*ABSTRACT*

*In the late 19<sup>th</sup> century judicial events would enter the circuits of public consciousness that was formed around and involved by court stories and through trial narratives published by the press.*

*The objectives of the research of these media (magazines, newspapers, leaflets, monographs) included the verification of the public perception of new and different institutions of procedural law, such as the jury, oral discussion, etc., that had evoked numerous criticisms including among the most prominent representatives of the Italian penal doctrine.*

*Key words: report, public opinion, justice, trial, jury, 19<sup>th</sup> century*

## INTRODUZIONE

Intorno alla metà dell'800, in Italia, anche grazie al progressivo abbandono della concezione utilitaristica del diritto di derivazione illuministica, nasceva la cosiddetta "scuola classica", alla quale, fra l'altro, va riconosciuto il merito di aver delineato buona parte dei principi del moderno diritto penale: la necessità della certezza, i principi di legalità, uguaglianza e non punibilità per analogia, la presunzione di innocenza e l'inviolabilità del diritto alla difesa. Per i penalisti che si riconoscevano in quella scuola, primo fra tutti Francesco Carrara, l'uomo violava le norme nella più totale libertà ed era quindi pienamente responsabile dei reati che commetteva, fatti salvi i casi accertati di alienazione mentale.

A tale impostazione si contrapponevano le nuove scienze che prendevano corpo nella seconda metà del secolo XIX, quali l'antropologia, la sociologia, la criminologia e la medicina legale, che consideravano i comportamenti umani sotto aspetti nuovi e diversi.


L'oppositore più conosciuto alle idee della scuola penale classica era Cesare Lombroso, che valutava il delitto quale fenomeno naturale, ritenendo il diritto penale una scienza naturalistica simile alle altre discipline che studiavano l'uomo. Per Lombroso lo studio del reato doveva spostarsi dall'astratta violazione della norma alla concreta valutazione del reo. Da questo cambiamento di prospettiva derivava anche un mutamento significativo del processo penale.

Gli ultimi decenni del secolo XIX si caratterizzavano, quindi, per un importante dibattito scientifico sul diritto penale e sulla procedura, anche se larga parte dei penalisti italiani non era pronta all'impatto con le "scienze nuove", operando in un settore che risentiva dell'apporto di impostazioni metodologiche diverse, dovute alle tradizioni culturali maturate soprattutto in area toscana, napoletana e lombarda. Inoltre, i penalisti avevano il compito di trovare una soluzione alla vasta mole di questioni urgenti e di problemi pratici, derivanti dall'unificazione del Regno quali, ad esempio, la crescita dei fenomeni criminali, lo stato di grave inadeguatezza degli apparati sia dissuasivi sia repressivi, la sostanziale vigenza nel paese di tre codici penali e la questione irrisolta della pena capitale (Sbriccoli, 1990, 162-163).<sup>1</sup>

Strettamente connessa alle istanze riformiste che si dibattevano nell'ambito della scienza del diritto penale era dunque l'ampia riflessione che si sviluppava sulla riforma del sistema processuale.

---

1 Mario Sbriccoli sottolineava, con riferimento alle problematiche connesse alla realizzazione di un codice penale unitario, che "L'unificazione penale, falliti i primi tentativi non sembrava prossima a venire. [...] Tra le tante questioni aperte, l'abolizione della pena di morte era certo quella che faceva discutere di più". Sulla circostanza che portava alla vigenza nella penisola di tre diversi codici, si veda Vassalli, 1960, 261-279; Aquarone, 1960, 73-79.



*Fig. 1: Processi Celebri, Roma, 1891.  
Sl. 1: Processi Celebri, Rim, 1891.*

Per la "scuola classica" il processo aveva come fine di verificare le prove generiche e specifiche del reato, di individuare il reo e di comminargli una pena equa. Mentre per i sostenitori di quella che prendeva il nome di "scuola positiva", il processo aveva lo scopo principale di accertare se il delitto poteva essere effettivamente attribuito al comportamento fisico ed all'elaborazione mentale del reo, a determinare la pericolosità di questo tenuto conto della sua personalità e delle circostanze che l'avevano condotto al delitto ed infine a porlo nella condizione di non poter più nuocere grazie ad un regime di costrizione adeguato.

Per giungere a questi risultati il processo penale doveva configurarsi come una valutazione scientifica. I collegi giudicanti dovevano essere composti non solo da operatori del diritto ma anche da tecnici. Sotto accusa veniva messa la demagogia processuale, la scarsità di preparazione antropologica e di buon senso comune dei magistrati, l'indirizzo quasi esclusivamente retorico delle difese, le giurie popolari che trasformavano i giudizi criminali in un gioco di fortuna e che apparivano idonee ad esprimere valutazioni efficaci soltanto nell'ambito dei processi politici.

#### OPINIONE PUBBLICA E ISTITUTI PROCESSUALI

La scuola classica e la scuola positiva davano così vita ad un lavoro intellettuale cui prendevano parte attenti e sensibili studiosi di chiara fama come Francesco Carrara ma anche giuristi più giovani, come Pietro Ellero, Enrico Pessina, Luigi Lucchini, Ferdinando Puglia, Francesco Faranda, che avrebbero svolto funzioni di critica giuridica e di unificazione culturale, pur nella differenza delle loro convinzioni personali, grazie all'impegno nell'insegnamento universitario e negli alti gradi della magistratura, e sarebbero stati presenti in tante battaglie civili, a cominciare da quella ingaggiata per l'abolizione della pena di morte.

Il loro pensiero trovava rilevanza nazionale e internazionale nelle riviste da essi stessi fondate o di cui sarebbero stati attivi collaboratori.

Gli anni Settanta del secolo XIX si caratterizzavano proprio per il diversificarsi delle riviste giuridiche<sup>2</sup> e l'imporsi di un modello scientifico espressione del mondo accademico e più genericamente colto che, ad esempio, si concretizzava nelle scelte editoriali della *Rivista Penale*, fondata nel 1874 da Luigi Lucchini, che, rileva Mario Sbriccoli, costituiva da sola "uno specchio in cui decenni di storia si sono riflessi in maniera tanto ricca, completa e persuasiva, da poter essere ricostruiti – nel loro ver-

2 Esempi possono essere, l'*Archivio giuridico* di Filippo Serafini, fondato nel 1868, cui seguiva il *Circolo Giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza* di Luigi Sampolo, edito nel 1870, o come *Il Filangieri* che, fondato nel 1876, segnava per diversi aspetti un rinnovamento nel mondo delle riviste pratiche. Le iniziative volte a valorizzare i periodici giuridici si sono moltiplicate in epoca recente: di rilevanza internazionale, ad esempio, è stato il Seminario, tenutosi Buenos Aires nel 1994, sul tema *La revista jurídica en la cultura contemporánea*. Un contributo molto importante è stato dato, in Italia, dal Centro di Studi fiorentino.

sante giuridico, e per ciò che attiene alle politiche penali di questo paese – semplicemente a partire dalle sue pagine" (Sbriccoli, 1987). In tal modo cercava di far attecchire nell'opinione pubblica culturalmente attrezzata, l'importanza che avevano assunto, per gli studi penali e criminologici, i nuovi modelli evoluzionisti e positivisti (De Salvo, 2002).<sup>3</sup>

Ferdinando Puglia, dalle pagine del *Circolo Giuridico*, affermava che:

*"ormai non si mette più in dubbio da chi à fiore di senno la immensa utilità che à apportato il progresso scientifico della psichiatria nel trattamento degli alienati, così nell'ordine giuridico come amministrativo. Oramai è riconosciuto da tutti che, trattandosi di disturbi nelle funzioni psichiche, la competenza a giudicare è dell'alienista e non più del filosofo o del giureconsulto. Eppure si deplora ancora, che non pochi giuristi non vogliano porgere benigno orecchio a certe dottrine mediche, da loro credute sovversive di ogni ordine morale e sociale, quali sono appunto le dottrine riguardanti alcune specie di monomanie. Fa pena udire ancora magistrati, che respingono come sogni i responsi dei periti, che vengono in giudizio in nome della scienza e della giustizia"* (Puglia, 1878, 290; v. anche Puglia, 1880; Puglia, 1881a; Puglia, 1881b; Puglia, 1887-1888).

E Luigi Fulci, ancora a metà degli anni Ottanta, nella prolusione tenuta nell'Ateneo Messinese in occasione dell'apertura dell'anno accademico 1884/85, sosteneva che il naturalismo aveva fatto definitivamente il suo ingresso nelle discipline giuridiche, specie nella scienza del diritto penale, e se la scienza del diritto penale da Beccaria a Carrara era stata un continuo apostolato a vantaggio della libertà civile, non si poteva negare l'importanza dell'apporto delle nuove ricerche antropologiche e sociologiche (Fulci, 1885).

Le considerazioni dei penalisti italiani trovavano spazio anche su pubblicazioni non tecniche,<sup>4</sup> pur avendo ad oggetto la crisi del processo penale italiano: a loro

3 Su queste tematiche e sul dibattito sviluppatosi sui periodici giuridici, si veda, con particolare riferimento alle riviste giuridiche siciliane, De Salvo, 2002.

4 Sulla *Rivista dei Dibattimenti Celebri* veniva pubblicato il programma del Primo Congresso Giuridico italiano: le tesi e i nomi dei relatori. Gli argomenti all'ordine del giorno erano di grande attualità: 1) Del sistema delle pene nel progetto del nuovo Codice Penale italiano, disaminando in particolar modo il problema dell'abolizione della pena di morte e della pena a vita. Proposta delle pene da surrogarsi (relatori: Pasquale Stanislao Mancini, Augusto Pierantoni, Giuseppe Piroli, Francesco Carrara, Raffaele Marchetti, Domenico Giuriati); 2) Ricerche intorno ad una maggiore brevità del processo penale, conciliando il rispetto alla libertà individuale con la garanzia dell'ordine sociale. Studiare segnatamente le imperfezioni dell'odierno ordinamento e delle relazioni tra l'Istruttore e la Camera di Consiglio; non che se possano, ed in qual misura, introdursi le garanzie della oralità e del contraddittorio degli imputati, anche nello stadio della istruzione preparatoria (relatori: Francesco Antonio Casella, Leopoldo Tarantini, Giovanni Florenzano, Ottavio Cecaro, Carlo Palomba, Giuseppe Guastalla); 3) Della istituzione dei giurati nei giudizi penali. Se ne studino le attuali condizioni e se ne additino i miglioramenti e le riforme, che senza menomare il concetto liberale e politico, garantiscano la imparziale e illuminata applicazione della giustizia (relatori: Giuseppe Pisanelli, Nicola Amore, Tommaso Villa, Leonida Busi, Gennaro Defilippo, Enrico Pessina); 4) Si proponano le riforme che la esperienza, dal 1865

avviso esso non rispondeva alle esigenze della scienza e, aggiungevano, "non risponderà assolutamente, quando l'Italia avrà la gloria di un nuovo Codice Penale" (Manduca, 1888, 7).

Non era, pertanto, casuale che l'interesse per le procedure e, di conseguenza, per i processi più intriganti portasse alla pubblicazione di riviste ed opuscoli dedicati a cause famose dibattute innanzi alle corti d'appello.

Se per un verso, a differenza delle numerose riviste giuridiche, che vedevano la luce soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo XIX, destinate ai cultori e ai tecnici delle scienze giuridiche, quelle pagine contenevano "fremiti di passioni e di vita", con il ricordo di delitti memorabili e di "creature" spinte a delinquere nel turbamento dei sentimenti, piuttosto che saggi scientifici; per altro verso grazie a quelle letture (riviste, giornali, opuscoli, monografie), che si rivolgevano ad un pubblico più ampio e meno tecnico, era possibile far nascere nell'opinione pubblica non solo l'interesse per taluni istituti del diritto processuale, quali la giuria o il dibattimento orale, ma anche per le nuove scienze mediche, psicologiche, antropologiche, applicate al diritto penale, verificandone la percezione sociale.

Del resto, sin dal Settecento e per tutto il secolo successivo, le vicende giudiziarie erano entrate nei circuiti dell'opinione pubblica, interessata alle storie dibattute nei tribunali, anche attraverso i racconti dei processi proposti sulle pagine dei giornali.<sup>5</sup>

---

finora, ha reputate necessarie, intorno al Codice di procedura civile italiano; tenuto conto dei vari sistemi vigenti negli antichi Stati, e preferendo quelli che garantiscano, con minore fastidio e spesa, i dritti dei litiganti (di questo argomento si occupavano due sezioni, una composta da: Vincenzo Di Marco, Angelo Camerini, Teodorico Soria, Giovan Battista Varè, Tito Orsini; l'altra da Giuseppe Marchetti, Felice Des Jardins, Emilio Pacifici Mazzoni, Domenico Duranti Valentini, Agostino Pagnoncelli, Benedetto Ferrantini; 5) Studio sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore, e sulla necessità di una rappresentanza della medesima, togliendo a disamina tradizioni italiane ed esempi stranieri. Revisione delle tariffe giudiziarie vigenti in Italia, nonché dei nuovi progetti Ministeriali su questa materia, così in rapporto ai dritti fiscali, come in rapporto agli ufficiali giudiziari (relatori: Pietro Pericoli, Antonio Mosca, Augusto Cataldi, Francesco Fulvio, Cesare Norsa, Giuseppe Caluci; 6) Per gli abusi che si sono fin qui verificati nella materia dei conflitti di giurisdizione, elevati fra il potere amministrativo e il potere giudiziario, risolvere quali norme sieno da surrogarsi, per regolare i detti conflitti, alla legge provvisoria del 25 novembre 1859 (relatori: Pasquale Stanislao Mancini, Giuseppe Mantellini, Giuseppe Saredo, Felice M. Des Jardins, Ottavio Lucchini, Alessandro Bussolini; 7) Si additino le più urgenti riforme reclamate dal vigente ordinamento giudiziario italiano. Si prenda in esame la convenienza di conservare o modificare l'istituto del Pubblico Ministero nelle materie civili e penali. Si discuta la convenienza di unificare la Corte di Cassazione in Italia; non che i motivi per preferire questo istituto a quello della Terza Istanza; ovvero un sistema che li ammetta entrambi, con diversità di attribuzioni (per quest'ultimo punto erano previste due sezioni: la prima aveva come relatori, Urbano Rattazzi come presidente, Giuseppe Panattoni, Luigi Samminiatielli, Antonio C. F. Gabba, Filippo Serafini, Giovanni Carcano, Giuseppe Ceneri, Francesco De Marco, Enrico Castellano, Francesco Restelli; la seconda sezione era composta da Giuseppe Piacentini Rinaldi, Augusto Cataldi, Giuseppe Marchetti, Alessandro Bencivenga Barbaro, Luigi Alibrandi, Luigi Pianciani (RDC, 1871, 138-139).

5 È noto che a partire dal secolo XVIII nasceva il genere letterario delle cosiddette "cause celebri" che, se per un verso, destava curiosità nel pubblico lettore, per un altro verso rifletteva anche una percezio-

La lettura di quei resoconti riportati dalla stampa permette d'indagare il mondo del processo penale e la percezione che di esso aveva l'opinione pubblica.

In Italia, e peraltro non diversamente dal resto d'Europa, l'interesse dei lettori restava attratto dalle udienze che rivelavano storie di delitti inquietanti e di enigmatici casi di vita.

Di particolare rilievo appare il modo in cui, proprio attraverso il racconto degli avvocati e dei giuristi che commentavano i processi, emergeva la considerazione che la società civile aveva della giustizia italiana.

Alla luce di queste considerazioni, non era un caso che nel 1871 a Milano, patria dei Verri e di Beccaria, venisse fondato da una società di avvocati un quindicinale, la *Rivista dei Dibattimenti Celebri*, che aveva come obiettivo proprio la divulgazione delle tesi proposte in quegli anni dalla scienza penale (De Salvo, 2004).

Francesco Carrara, socio e collaboratore del giornale (insieme a Vincenzo Florenzano, Baldassare Paoli, Gaetano Mosca, Enrico Pessina, Domenico Giuriati, Pietro Ellero, Giuseppe Ceneri, Antonio Buccellati, Pasquale Stanislao Mancini, Ercole Vidari, alcuni dei quali rappresentavano il meglio sul versante scientifico del fronte abolizionista), ne stilava il manifesto e non mancava di intervenire nei resoconti di quei processi dove, in maniera più evidente, emergeva la carenza del sistema processuale italiano, che non sempre teneva conto del possibile apporto di quelle discipline, quali la sociologia criminale, l'antropologia culturale, l'antropometria, che imponevano scelte e soluzioni diverse dalle tradizionali.

Il professore pisano, proponendo il programma della rivista, sottolineava in particolare le "nuove conquiste della civile libertà", individuando tra queste la giuria e il processo orale che però dovevano essere perfezionate attraverso lo sviluppo del giornalismo giuridico. Egli infatti metteva in guardia nei confronti delle *"due nuove condizioni di fatto tra le quali è venuta oggi a vivere la giustizia penale: voglio dire la oralità dei giudizi e la giurìa. Queste due condizioni di fatto ormai irrettrabili, nelle quali si esprime quanto è indispensabile per un popolo civile perché sia giustizia la giustizia, e perché dessa sia protettrice e non carnefice del diritto e delle libertà civili, hanno in ciò il lato della loro bellezza: dessa è tale che vince ogni contrarietà ed ogni inconveniente e basta a renderle care ad ognuno che sia amatore della vera libertà. Ma al tempo stesso però bisogna confessare che le medesime pongono a pericolo di indietreggiare la scienza, la quale non può farsi ricca dei monumenti necessari al suo progresso ed al mantenimento delle sue tradizioni per via di arringhe improvvisate da eloquenti patroni o per via di risibili raccolte dei sì e dei no pronunziati dalla giurìa, quando agli studiosi manca il testo di scritta procedura conserva-*

---

ne "letteraria" del processo penale cui era sottesa la netta affermazione di una giustizia punitiva che imponeva in tal modo anche alcuni suoi stereotipi più diffusi. In Francia, e da qui in tutta l'Europa, il nuovo genere letterario, inaugurato da François Gayot de Pitaval, vedeva l'opinione pubblica divenire curiosa e attenta alle vicende dei dibattimenti di maggiore rilievo e coinvolgimento emotivo.

*trice dei fatti ai quali il dire e il rispondere furono consequenziali; e nei quali è impossibile con giuridico criterio dimandare le ragioni di quel dire e di quel rispondere col solo presidio di verbali di udienza miserabilmente precipitati, e il più delle volte inesatti" (Carrara, 1871).*

Attraverso quella *Rivista*, il Carrara segnalava alla pubblica opinione gli inconvenienti pratici derivanti dall'adozione, nell'impianto processuale, della giuria, partendo dall'analisi del processo a carico di Achille Agnoletti, colpevole di avere procurato la morte del figlio di tre anni, annegandolo in un canale.

Considerato che nei processi sia l'accusa sia la difesa sottoponevano alle giurie popolari questioni gravissime di medicina legale, biologia, antropologia, sociologia, psicologia, psichiatria criminale, che non era possibile risolvere con il semplice buon senso, pareva ovvio che il "magistrato giudicante" dovesse possedere delle conoscenze ampie e specifiche o servirsi dell'apporto di periti.

La critica mossa all'istituto, così come era tradizionalmente composto, trovava fondamento nella considerazione che la generalità dei giurati non comprendeva il linguaggio tecnico dei periti: *"La coscienza sociale – si diceva – non può riposare in un verdetto profferito da magistrati profani agli studi medico-legali, tutte le volte che la responsabilità penale dell'agente incriminato dipenda dalla risoluzione di una questione medico-legale, come per esempio nei reati di veneficio, aborto, infanticidio" (Manduca, 1888, 155-156).*

Anche Lombroso sottolineava come: *"Lasciare all'istinto popolare, al sentimento predominante del momento il decidere di un fatto in cui anzi tutto occorre spogliarsi del sentimento non è egli agire in linea diametralmente opposta alla giustizia?" (Lombroso, 1876).* E proprio con riferimento ai processi che si svolgevano nelle corti d'assise, Cesare Lombroso sottolineava la situazione in cui si veniva a trovare chi assistendo a quei dibattimenti osservava con meraviglia giudizi e fatti contraddittori che si alternavano "con perpetua e triste vicenda". Infatti, *"Da una parte il giudice, astraendo quasi sempre il reo dal reato, riguarda spesso il crimine come un aneddoto, un incidente della vita dello sciagurato suo autore, incidente che non ha nessuna ragione per doversi ripetere; dall'altra costui, colla rarità del pentimento, colla continua recidività, che va al 30, al 55, all'80%, colla costante ricorrenza a dati periodi solari, si dà cura di mostrare il contrario, con troppo danno e dispendio della società [...], e mentre gli alienisti trovano in molti casi impossibile lo scindere, con taglio reciso, la pazzia dal delitto, il legislatore invece spesso non si dà inteso delle ardite affermazioni di questi, né delle timide obiezioni degli ufficiali carcerarii. [...] Quanto al volgo e al giurato, che rappresenta il volgo, ma purtroppo un volgo armato e potente, ei si ride degli uni e degli altri, e badando più che ai dettami della scienza, a quelli del cuore, ritorna spesso a quella, che era la primitiva giustizia, alla vendetta sociale, e quanto più strano e feroce è il delitto e maggiore del dubbio il raccapriccio, più sicuramente e fieramente colpisce" (Lombroso, 1876).*






Fig. 2: Rivista dei Dibattimenti Celebri, a. I, n. 1, Milano, 15 Gennaio 1872.  
Sl. 2: Revija Rivista dei Dibattimenti Celebri, l. I, št. 1, Milan, 15. januar 1872.

La causa contro il conte Agnoletti, discussa davanti alla corte d'Assise di Milano, tra il giugno e il luglio del 1872, suscitava vivo interesse nell'opinione pubblica, al punto che, in quello stesso anno, venivano stampate varie monografie sull'argomento (v. Processo contro Achille Agnoletti, 1872; Griffini, Verga, 1872; Gandolfi, 1873; Processo Agnoletti, 1872).

Nell'accusa prevaleva la tesi della vendetta trasversale. Si diceva, ad esempio, che il conte aveva ucciso il figlio Carlo "per arrecare perpetua e miseranda afflizione alla moglie di lui tolta in odio per il negato denaro". Il Carrara non condivideva l'assunto e, cercando un motivo diverso e più plausibile per quel drammatico gesto, lo rintracciava in un ipotizzabile eccesso di pazzia.

La stessa domanda si poneva la gente comune, il pubblico che prendeva parte al processo: "Ragionava o non ragionava l'Agnoletti quando si gettò nella Roggia Balossa col figlio?". Sul punto si chiedeva una risposta dai periti tale da dare ai giurati la possibilità di convincersi se, in quei momenti tragici, l'autore dell'efferato delitto era o no "sotto un accesso più o meno intenso di pazzia, oppure nello stato ordinario di mente nel quale trovasi ogni uomo illeso nelle facoltà intellettive" (Carrara, 1872, 395-396).

Le conclusioni della commissione di esperti "cinque luminari giustamente famigerati per probità, esperienza e dottrina", non fornivano alcuna certezza, al punto che non riuscendo a qualificare il comportamento dell'Agnoletti in una formula medica adattabile al caso, si ricorreva all'uso delle attenuanti. Il verdetto era comunque di pienezza di responsabilità morale e premeditazione. Il ricorso alle attenuanti, proposto dai periti e fatto proprio dalla giuria, evitava la pena capitale facendo condannare l'omicida al carcere a vita.

La sentenza tuttavia lasciava irrisolti altri quesiti che portavano il Carrara a porre in dubbio l'operato della giuria e a dire:

*"Io rispetto il tremendo oracolo. Lo rispetto perché non sono tra coloro i quali per partigiane prevenzioni sindacano ogni passo della giuria per coglierne occasione di abituale discredito. Lo rispetto e lo venero, perché non è opera di un buon cittadino menomare l'ossequio ai pronunciati della giustizia popolare anche quando questa decide un'ardua questione alienistica. Ma il rispetto e la venerazione non possono impedire i dubbi che vengono a turbare la mente perché i dubbi non sono atto di volontà, ma evoluzione di un sentimento irresistibile a cui la volontà non impera [...]. Tutto in una parola commuove ad insolita titubanza e stanca ed opprime ed esinanisce lo intelletto di chi contempla questo misteriosissimo dramma, tutto spinge la coscienza in quella condizione di dubbio che è la disdegnosa confessione dell'umana impotenza. Tutto conduce a desiderare una seconda prova la quale svoltasi in un ambiente più sereno e con maggiore ricchezza di elementi giunga a togliere dalla pubblica coscienza il sospetto che siasi condannato un demente. Finché io non mi sentirò sollevato da questo peso, finché udrò numerosi gruppi di*

*rispettabili cittadini ripetersi a vicenda questa paurosa dimanda, era egli pazzo o non era pazzo... e rispondere col silenzio, io non potrò dimettere questo pensiero"* (Carrara, 1872, 411).

Non diversamente, Francesco Faranda esprimeva, sulle pagine della *Temi Zanclea* (De Salvo, 2002),<sup>6</sup> un giudizio piuttosto duro sugli errori giudiziari determinati dalla scarsa competenza di alcuni "magistrati, o dovuti all'imperizia della così detta coscienza pubblica, rappresentata da 12 giurati scelti Dio sa come, e perché, e con quanto profitto della privata, e della pubblica libertà, e sicurezza" (Faranda, 1872).

Non era un caso dunque che si parlasse della giuria proprio come di un "elemento" del processo da ritoccare, e venissero individuati diversi nodi critici, quali la formazione delle liste, il responso dei giurati, la necessità di trovare un rimedio per certi verdetti scandalosi, che bisognavano urgentemente di una soluzione.

Si voleva un provvedimento tale da rialzare la fiducia del paese nei confronti di quell'istituto, poiché spesso si assisteva "al desolante spettacolo di sentire leggere il verdetto dal capo dei giurati sillabando, non sapendolo leggere bene" (Manduca, 1888, 135).

Si esigeva, dunque, da più parti una riforma della giuria per riportarla "*all'altezza della sua missione, accusandone [...] i verdetti di ignoranza e di corruzione. E per tale riforma dalla stampa periodica, eforato dell'opinione pubblica, dalla cattedra, dal parlamento [...] si eleva[va] una voce di protesta, di nobile indignazione ogni volta che un verdetto, affatto rispondente al significato vero di tale vocabolo, [veniva] a turbare la coscienza popolare, a gittare il discredito sull'istituzione dei giurati, a fare diffidare della giustizia umana"* (Bianchi, 1894, 262).

Si pretendeva che la giuria fosse composta da persone fornite di una maggiore cultura, attestata dal possesso della licenza liceale o tecnica.

*"Per giudicare un fatto delittuoso infatti – scriveva Enrico Pessina – non basta il semplice buon senso, ma si richiede un costante lavoro di analisi e di sintesi, forza di attenzione per l'una, forza di memoria per l'altra, prudenza pratica, certe cognizioni tecniche che pure s'addimandano per risolvere questioni intorno all'esistenza di fatti permanenti, sia relativi alla pruova generica, sia relativi alla pruova specifica dei reati"* (Pessina, 1874).

Anche il Buccellati, nelle osservazioni critiche al processo ad Abramo Bettino, assassino del figlio, di cui la Rivista dei Dibattimenti Celebri riportava la cronaca, non poteva fare a meno, per determinare l'imputabilità o l'innocenza dell'autore dell'omicidio, di partire dai sintomi esterni, come egli li definiva, e, con l'aiuto della fisiologia-patologica e della frenologia, arrivare a chiarire che:

*"L'imputato, che ci si offre avanti, ha una testa alquanto asimetrica, la fronte depressa, turgide le vene, l'occhio incerto, polso incostante, con macchie di pellagra,*

<sup>6</sup> La *Temi Zanclea* era una rivista giuridica, stampata a Messina dal 1870 al 1881.

*instecchito il corpo curva e cascante la persona. Che tutti i testimoni dichiarino questo sciagurato aver agito sempre con intelligenza, nulla monta. Alla scienza – si presenta un uomo anormale, onde il psichiatro non s'acqueta all'apparente assestamento delle facoltà razionali; esso oggi indaga donde poteva procedere anche il moto all'intelligenza. E se questo moto lo riconosce in una malattia dello spirito, resa manifesta da sintomi esterni, in una intemperante e fallace influenza del sentimento; se in breve si può giungere a constatare essere questo miserabile un pelligroso affetto da allucinamento, si potrebbe anche concludere: non sussistervi alcuna imputabilità, e quindi l'atto commesso essere assolutamente irresponsabile. Se tale giudizio possa darsi a favore dell'imputato B., lo vedranno meglio coloro ai quali è dato davvicino esaminare lo stato psichico del reo" (Buccellati, 1872, 229).*

Ma la domanda che si poneva la pubblica opinione era: quale preparazione avevano i giurati per dare un verdetto che prendesse in considerazioni perizie mediche così complesse e innovative? Poteva, invece, la giuria non tener conto del parere del collegio di esperti e giudicare in base alla persuasione che nasceva da una arringa più o meno convincente?

Era, ad esempio, il caso di un altro clamoroso processo: due donne, Maria Ardit e Maria Bian-Rosa, erano accusate la prima di infanticidio, per avere tolto con intenzione omicida la vita alla bambina illegittima partorita viva e vitale, comprimendole e fratturandole le ossa del cranio; la seconda per aver concorso "immediatamente ed efficacemente" al reato.

La presenza di medici, periti dell'accusa e della difesa, dava vita ad un acceso dibattito in aula anche sulla scienza medico-legale e sulle tecniche utilizzate per raggiungere la certezza dell'avvenuta respirazione e dunque sulla possibilità che la bambina fosse nata viva e vitale (Marcotti, 1872, 165-169; 177-179).

Le considerazioni del collegio peritale venivano usate indistintamente dall'accusa e dalla difesa a sostegno di tesi contrapposte, a testimonianza che i periti, alla fine, non erano riusciti a fornire una verità inconfutabile.

La giuria, pertanto, non teneva conto del parere degli esperti, ma abbracciava la tesi della difesa condotta magistralmente da Pasquale Stanislao Mancini. Infatti, se il P. M., dopo una lunga requisitoria apostrofava i giurati con queste parole: "*Ricordatevi, signori Giurati, che siete vindici della società e mantenitori del costume pubblico, strettamente collegato con la maggiore o minore frequenza degli infanticidi. Se vi lascerete smuovere dal sentimento della pietà, tutto resta a temere dalla corruzione sociale*" (Marcotti, 1872b, 184), Mancini, avvocato della difesa, – allegando le teorie di Bentham, Mittermayer, Wächter, Chaveau, Faustin Hélie, e fra gli italiani di Mori, Niccolini e Carrara – sosteneva che, se era pur vero che gravissimo fosse l'infanticidio quando avveniva nella famiglia legittima, se tale gesto era destinato a "salvare l'onore di pudiche donzelle" ed era commesso sopra la prole illegittima allora, ribadiva il famoso penalista, la scienza criminale riteneva che tale gesto potesse essere

meritevole di una certa dolcezza di pena in quanto proveniva da un sentimento dei più scusabili, anzi degno di lode. Rivolgendosi anch'egli ai giurati, terminava il suo intervento con queste parole:

*"In questa causa con la mia conclusione, vi chiedo unicamente giustizia. [...], io che davanti ai giurati ho potuto forse credere che le mie parole facessero l'impressione della verità, partirò desolato vedendo che ogni virtù fu tolta alle dimostrazioni della ragione? Ciò non avverrà; pensate che se il giurì fosse composto da uomini di cognizioni speciali, se sedessero come giurati i periti, sappiamo già il verdetto che avrebbero emesso. Vorrete prenderne voi la responsabilità? Ciò non avverrà; l'istituzione nobilissima della giuria, che qui ha dato già i primi splendidi frutti, non potrà emettere un verdetto di colpevolezza dove abbondano argomenti per l'innocenza. Dunque raccoglietevi e pronunziate"* (Marcotti, 1872, 194-195).<sup>7</sup>

A quel punto Mancini si giocava il tutto per tutto ribadendo che la vicenda costituiva un processo ordinario e non una questione di orrore, trovando materia in uno dei più scusabili fatti criminosi. Al termine della requisitoria, la giuria si ritirava in camera di consiglio e dopo circa mezz'ora ne usciva con il verdetto di assoluzione per entrambe. Il pubblico esplodeva in applausi, e gridava "viva Mancini". Il Presidente ordinava l'immediata scarcerazione delle due donne.

Errori della giuria, perizia dei pubblici ministeri, incapacità degli avvocati, erano ingredienti che facevano dei dibattimenti un filone letterario che affascinava e intrigava nobili e popolani.

Il proporre i resoconti "di certi solenni giudizi" e le considerazioni espresse da esperti del diritto permetteva ad un "folto popolo di spiriti forse appassionati del dramma" di leggere avidamente la storia giudiziaria della nazione nella sua dolorosa verità (Florenzano, 1872, 25).

La circolazione delle arringhe e delle requisitorie, dei commenti e delle critiche, attraverso le pagine dei giornali, era terreno fertile per il formarsi di un'opinione pubblica in un paese che aveva conosciuto l'unità solo da pochi anni.

Con l'analisi e il racconto dei procedimenti penali più famosi si mettevano a nudo le piaghe della giustizia, le inettitudini e spesso anche le "ire partigiane" dei responsabili dell'amministrazione giudiziaria, dimostrando a volte l'erroneità della decisione presa o l'inutilità dei rimedi indicati.

<sup>7</sup> Mancini faceva leva sul sentimento di misericordia di cui era degna Maria Ardit, "cui natura aveva concesso largamente i doni dell'avvenenza, avrebbe dovuto crescere nella felicità, la prigione, l'ira paterna, l'ignominia, i patimenti hanno fatto cadere dalla sua fronte la corona di rose della giovinezza; essa non è che l'ombra di se stessa. Chi può immaginare o comprendere le trepidazioni, le angosce da cui fu tormentata e lacerata. Il ricordo di gioie e di amore è esausto dall'accaduto nella fatale giornata del 21. Chi può narrare i suoi dolori? Da tre giorni è qui alla berlina davanti questo pubblico generoso senza osare di alzar gli occhi. Ecco il grande esempio che si vuol dare alla società; sì! abbiamo riconosciuto e pienamente dimostrato che non è colpevole. E se si può rimproverare un fallo, quale tremenda espiazione non ne ha fatto?" (Marcotti, 1872, 194-195).

REPREzentACIJA KAZENSKEGA SODSTVA IZ SODNIH KRONIK  
S KONCA 19. STOLETJA

*Patrizia DE SALVO*

Univerza v Messini, Oddelek za zgodovinski in primerjalni študij pravnih in političnih ureditev, IT-98122,  
Piazza XX Settembre 4  
e-mail: pdesalvo@unime.it

**POVZETEK**

*Članek želi skozi branje sodnih kronik in poročil v strokovnem in nestrokovnem tisku raziskati svet kazenskega procesa in percepcijo javnega mnenja 19. stoletja o njem. Sodni dogodki so med 18. in koncem 19. stoletja vstopali v kroge javne zavesti, ki se je, tudi preko časopisnih poročil o procesih, oblikovala in vrtela okoli zgodb, obravnavanih na sodiščih.*

*Strastno spremljanje razvpitih pravnih primerov se je napajalo v senzacionalnih sodnih primerih, ki so razvneli zadnja desetletja 19. stoletja. Zato se ne zdi naključje, da je znotraj italijanske kazenske vede s konca 19. stoletja zanimanje za slavne primere pripeljalo do objave revij, listov in časopisov, posvečenih najslavnejšim in najizvirnejšim procesom, obravnavanim pred prizivnimi sodišči. Preko raziskovanja teh virov (revij, časopisov, listov, monografij) želi prispevek raziskati percepcijo javnega mnenja o novih in različnih institutih procesnega prava, kot na primer poroti in ustni razpravi, ki so zbujele številne kritike tudi med največjimi eksponenti italijanske kazenske vede.*

*Ključne besede: kronika, javno mnenje, sodstvo, proces, porota, 19. stoletje*

**FONTI E BIBLIOGRAFIA**

- Bianchi, Q. (1894):** Per la riforma della giuria. Il Filangieri. Rivista giuridica, dottrinale e pratica, XIX, 262.
- Buccellati, A. (1872):** Osservazioni critiche al processo Abramo Bettino, assassinio del padre sul figlio. Rivista dei Dibattimenti Celebri, I, 7-9. Milano.
- Carrara, F. (1871):** Ai nostri lettori. Rivista dei Dibattimenti celebri, I, 1. Milano, 8.
- Carrara, F. (1872):** Impressioni del processo Agnoletti. Rivista dei Dibattimenti Celebri, I, 14. Milano, 393-411.
- Faranda, F. (1872):** Rivista dei Dibattimenti Celebri. La Temi Zanclea, II. Messina, 168.
- Florenzano, G. (1872):** Corrispondenza napoletana. Rivista dei Dibattimenti Celebri, I, 1. Milano, 25.

- Fulci, L. (1885):** La nuova scuola criminale. Prolusione al corso di diritto penale, tenuta in occasione dell'apertura dell'anno accademico 1884/85. Roma.
- Gandolfi, G. (1873):** Considerazioni sul processo Agnoletti. Pavia, Bizzoni.
- Gayot de Pitaval, F. (1734-1743):** Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées. Parigi.
- Griffini, R., Verga, A. (1872):** Il processo Agnoletti sotto il rapporto medico-legale. Milano, Fratelli Rechiedei.
- Lombroso, C. (1876):** L'Uomo Delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie. Milano.
- Manduca, F. (1888):** La procedura penale e la sua evoluzione scientifica. Napoli, 7.
- Marcotti, G. (1872):** Causa per infanticidio contro Ardit Maria e Rosa Bian Maria. Audizione dei medici periti. Rivista dei Dibattimenti Celebri, I, 6-7. Milano, 177-179.
- Pessina, E (1874):** Opuscoli di diritto penale. Napoli, G. Marghieri.
- Processo Agnoletti (1872):** Resoconto dei dibattimenti tenutisi alla Corte d'Assise di Milano dal 25 giugno al 6 luglio 1872. Milano.
- Processo contro Achille Agnoletti (1872):** Processo contro Achille Agnoletti per assassinio del proprio figlio dibattutosi avanti la Corte d'Assisi di Milano nella sessione di giugno e luglio 1872. Milano, E. Sonzogno.
- Puglia, F. (1878):** Trattamento giuridico dei monomani. Il Circolo Giuridico, IX. Palermo, 289-315.
- Puglia, F. (1880):** Il naturalismo e i tentativi di riforma della scienza criminale e della penalità. Il Circolo Giuridico, XI. Palermo, 99-114.
- Puglia, F. (1881a):** Le qualifiche dei reati. Il Foro Messinese, I, parte I. Messina, 9-16.
- Puglia, F. (1881b):** L'aborto criminoso. Il Foro Messinese, I, parte I. Messina, 177-184.
- Puglia, F. (1887-1888):** La libertà e le sue varie forme. Antologia Giuridica, II. Catania, 783-810.
- RDC (1871):** Tesi pel I. Congresso Giuridico Italiano. Rivista dei Dibattimenti Celebri, I, 5. Milano, 138-139.
- Aquarone, A. (1960):** L'unificazione legislativa e i codici del 1865. Milano, 73-79.
- De Salvo, P. (2002):** La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento. Milano, Giuffrè.
- De Salvo, P. (2004):** Un periodico di fine Ottocento: la Rivista dei Dibattimenti Celebri (1872-1879). Atti della Reale Accademia Peloritana, LXXIII, 123-156.
- Grossi, P. (ed.) (1984):** La "cultura" delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio, Firenze 15-16 aprile 1983. Milano, Giuffrè.

- Grossi, P. (1988):** La Scienza del diritto privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo (1893-1896). Milano, Giuffrè.
- Mansuino, C. (ed.) (1994):** Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio. Milano, Giuffrè.
- Riviste (1987):** Riviste giuridiche italiane 1865/1945. Quaderni fiorentini, XVI. Milano, Giuffrè.
- Sbriccoli, M. (1987):** Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini 1874-1900. Quaderni Fiorentini, 16. Milano, Giuffrè, 105-183.
- Sbriccoli, M. (1990):** La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita. In: Schiavone, A. (ed.): Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica. Roma - Bari, Laterza.
- Vassalli, G. (1960):** Codice penale. Enciclopedia del diritto, VII, 261-279.